



SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO N:..... CIG:.....

Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ai sensi dell'Ordinanza commissariale speciale n. 42 del 31/12/2022 e n. 62 del 14/11/2023 articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI). Cod. inframob: P24.0029.

CUP:XXXXXXXXXXXXX CIG:XXXXXXXXXXXXX

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF3O7N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal dott. Stefano Fermante, nato a _____ il _____, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, C.F. _____ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società _____ con sede in _____ - _____, P.IVA _____

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione del programma unitario degli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI) Cod. inframob: P24.0029;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. _____ del _____ si è stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, in quattro lotti funzionali per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi al programma unitario interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cor-

nillo Nuovo, Preta, Prato , , Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI).per un importo complessivo di € XXXXXXXXXXXX IVA ed oneri esclusi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto relativo al LOTTO N X, che ha offerto un ribasso economico del% corrispondente all'importo contrattuale di €=, IVA ed oneri di legge esclusi così ripartito:

- € per la Progettazione di fattibilità tecnico economica;
- € per la Progettazione esecutiva e per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € per la Relazione Geologica;
- € Per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. del sono stati approvati:

- i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del
- la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del costituendo con sede legale in, Via, C.F. e P.I.;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n.

del

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito dell'attuazione del programma unitario degli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato , Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI). suddiviso in n. 4 Lotti, come meglio descritti nel Capitolato Prestazionale. Specificamente, il presente Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo medesimo. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà specificato dalla Stazione Appaltante negli ordini di attivazione (di seguito anche solo "Oda") e nello specifico schema di Contratto Applicativo. I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati in base ai criteri nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad eseguire le Prestazioni che successivamente gli saranno affidate dalla Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), previo ordine di attivazione del servizio, mediante specifico Contratto Applicativo, entro il periodo di validità e l'importo massimo previsti dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non potrà in alcun caso costituire diritto di

esclusiva a favore dell’Affidatario. La S.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle specifiche necessità, di affidare in tutto o in parte le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro mediante gli strumenti contrattuali previsti dalle norme vigenti, ad altri operatori economici, senza che per questo gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

La S.A. non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, Contratti Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l’importo contrattuale. La S.A. si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 3. In tali casi l’Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l’Affidatario è vincolato ad eseguire le Prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, come specificate nell’offerta presentata a seguito della OdA, in base a quanto previsto dal Disciplinare.

L’Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni che gli saranno affidate con i Contratti Applicativi, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nell’Offerta, anche come specificata in risposta alla OdA, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

a) elaborazione della Progettazione di fattibilità tecnico economica, redatta ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dell’allegato 1.7;

b) elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi dell’art. 41 del D.lgs.

36/2023 e dell'allegato 1.7;

c) redazione della relazione geologica;

d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;

e) servizi connessi quali VINCA e VIARCH;

f) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza di servizi come prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle Ordinanze Commissariali;

g) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il ri-lascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

h) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, archi-tettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente svi-luppo degli orientamenti progettuali.

Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in ri-sposta alla Procedura aperta con offerta assunta al protocollo dell'..... numero del, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato. La progettazione dovrà essere redatta:

- con il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci non presenti nel "P.U.C." deve farsi riferimento al Prezzario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere". Di seguito ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato. Dall'elaborato dei prezzi unitari dovranno essere indicati i suddetti

riferimenti, anche per gruppi di voci.

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” e di quelli premianti offerti in sede di gara.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate l'aggiudicatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel paragrafo dedicato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo disponibile per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, Lotto n. [#] è pari ad Euro [#], oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

L'importo dei singoli Appalti Specifici, che saranno oggetto dei Contratti Applicativi, verrà calcolato a “corpo” adottando i criteri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016, come da documento che verrà allegato dalla Stazione Appaltante alla OdA. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Affidatario in risposta alla

OdA, che non potrà essere inferiore rispetto al ribasso offerto dall’Affidatario nella fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

In ogni caso, l’importo dei singoli Appalti Specifici si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell’Offerta.

L’Affidatario riconosce ed accetta che gli importi e le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono stati stimati in via presuntiva e che la mancata corrispondenza di tutto l’importo massimo indicato in precedenza non potrà costituire per l’Affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione per l’Affidatario che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.

L’importo massimo disponibile sopra indicato non impegna la S.A. ad affidare gli Appalti Specifici fino alla sua concorrenza mentre l’Affidatario rimarrà vincolato ad eseguire gli Appalti Specifici per l’importo stabilito e per il tempo di vigenza del presente Accordo Quadro.

L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell’Aggiudicatario, salvo quelle espressamente previste, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 59 del Codice. I servizi di Direzione Lavori e CSE saranno affidati con separato contratto applicativo oppure con atto aggiuntivo al contratto applicativo con cui è stato affidato il servizio di progettazione. Lo stesso dicasi per l’affidamento dei servizi connessi quali VINCA e VIARCH.

Art. 3 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle Prestazioni svolte dall’Affidatario sarà effettuato per ciascun Contratto Applicativo secondo le modalità che saranno ivi indicate. I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della regolarità fiscale, nonché dell’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell’esecuzione del Contratto della completezza, della regolarità e della conformità delle Prestazioni rese, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

Si precisa che la S.A. è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO “UF307N”, nonché il CIG di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno esserci recapitate dal Sistema di Interscambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello “split payment”. Pertanto, l’Affidatario per le fatture emesse nei confronti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, dovrà esporre l’IVA in fattura con la presente annotazione: “Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972”.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presenta-

zione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di S.A. delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Affidatario solo a seguito dell'emissione da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio dell'attestato di regolare esecuzione delle Prestazioni svolte con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n.

136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla S.A., le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nei singoli Contratti Applicativi e nei relativi allegati.

Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell'Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte dall'Affidatario in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle Prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato all'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o subaffidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dal Disciplinare di gara.

L'Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la S.A. da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire. In ogni caso, l'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte

le attività derivanti e inerenti al presente Accordo Quadro e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Affidatario manlevi e tenga indenne la S.A. in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 6 DURATA CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro ha durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile in relazione allo specifico Lotto se antecedente la predetta durata massima.

Ove alla scadenza del termine così individuato fossero ancora in corso Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il termine contrattuale si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 59, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 7 CONTRATTI APPLICATIVI

Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la S.A. affiderà degli appalti specifici che verranno assegnati all'Affidatario mediante appositi Contratti Applicativi. Tali Contratti saranno stipulati previa richiesta di offerta all'operatore economico sottoscrittore del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, da espletarsi con le modalità e secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato.

I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Applicativi, saranno regolati

dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Richiesta di attivazione del servizio e nei documenti alla stessa allegati.

ARTICOLO 8 PENALI

Le penali da ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate dalla S.A. nella OdA e riportate nel relativo Contratto Applicativo.

Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 20 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della S.A. di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

ARTICOLO 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Affidatario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo Quadro. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Accordo Quadro, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Affidatario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi alla S.A. e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.

La polizza dovrà inoltre estendersi alla Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi e - solo se pertinente in base alla tipologia di soggetto Aggiudicatario - alla Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Accordo Quadro.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Per la sola fase di progettazione esecutiva l'Aggiudicatario dovrà presentare - prima della data di inizio dei lavori - una polizza assicurativa (c.d. RC del Progettista ex. Schema tipo 2.2. di cui al D.M. 193/2022) a copertura dei rischi derivanti da errori

od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva che abbiano determinato maggiori costi a carico della Stazione Appaltante o per un importo pari al 10% dell'Opera da progettare, valida sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. L'Affidatario dovrà trasmettere alla S.A. copia delle polizze di cui sopra e si impegna inoltre a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla S.A. di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato la S.A. di ogni sviluppo in merito.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Affidatario.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Affidatario ha presentato in favore della S.A. la garanzia n. [#], rilasciata in data [#] da [#], pari al 2% dell'importo del Lotto da intendersi come importo massimo spendibile, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, ai sensi di quanto previsto nell'art. 117 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del presente Accordo Quadro. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di scadenza del presente Accordo Quadro, pena la

risoluzione di diritto del medesimo.

All'atto della stipula dei singoli Contratti Applicativi, gli aggiudicatari dovranno prestare una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante nella misura e nei modi di cui all'articolo 117, comma 2, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto Applicativo e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze. L'importo della cauzione definitiva sarà determinato in misura pari al XX% dell'importo del Contratto Applicativo. Tale cauzione è svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 117 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei singoli Appalti Specifici.

La mancata costituzione della garanzia per un singolo Appalto Specifico costituisce causa di risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.

La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 10 GRUPPO DI LAVORO

L'Affidatario, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione

del gruppo di lavoro nell'Offerta tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara.

Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla S.A.. La S.A. ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte della S.A.

In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato dalla S.A.

Art. 11 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il presente Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione potranno essere risolti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Affidatario rispetto a quanto indicato nel presente documento, nel caso di

sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della S.A.; nel caso di mancato rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dalla S.A., a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l’intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della S.A.

La S.A. si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all’art. 122 del Codice nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 9 per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo del Contratto Applicativo cui le stesse si riferiscono;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell’Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l’eventuale

scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

L'Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro con atto scritto comunicato all'Affidatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 la S.A. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendone impossibile la continuazione. Tale facoltà verrà esercitata dalla S.A. mediante invio all'Affidatario di apposita comunicazione scritta a mezzo di Lettera raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine il recesso si intenderà efficace e l'Affidatario dovrà cessare tutte le attività di cui al presente Contratto.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro, saranno corrisposti all'Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13. PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle

proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

Art. 14. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 15 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n.

229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione

dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016

alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove

assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Art. 17 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»:

b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

ART 18 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto espresso all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto disciplinate all’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.

È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro nei limiti e nelle forme di cui all’art. 120, comma 12, del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del Codice

Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 20. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 21. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 22. REFERENTIE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall’Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la S.A., è [#]; e che il soggetto incaricato di tenere per la S.A. le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall’Affidatario, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, è [#] (_____@regionelazio.it).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

La prestazione di cui al presente Contatto dell’importo di €,.....=, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell’ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto, è soggetto all’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. Il presente Contratto, composto di n. XX pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L’Operatore Economico

Il Direttore

dott. Stefano Fermante